

Diritto Processuale Penale 2018, a cura di Davide Tutino
Tratto da SIMONE – TONINI + Aggiornamenti D.TUTINO

NOVITA' LEGISLATIVE

- **Legge 4 dicembre 2017, n. 172 →** Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
- **Legge 23 giugno 2017, n. 103 →** c.d. riforma Orlando
- **D.Lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 →** contenente disposizioni in materia di depenalizzazione;
- **L. 16 aprile 2015, n. 47 →** contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di **misure cautelari personali**;
- **il D.Lgs 16-3-2015, n. 28 →** ha introdotto nuove disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67;

CAPITOLO 1 → IL CODICE DI PROCEDURA PENALE

1. CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO
2. STRUMENTALITA'
3. FORMALITA' DEL PROCESSO PENALE
4. GIURISDIZIONALITA' DEL PROCESSO PENALE
5. I SISTEMI PROCESSUALI
6. IL SISTEMA PROCESSUALE VIGENTE E LE NOVELLE LEGISLATIVE.

CAPITOLO 2 → IL SISTEMA ACCUSATORIO VIGENTE

1. ORALITA'
2. PUBBLICITA'
3. POTERE DI ACCUSA
4. PROCESSO E PROCEDIMENTO – FASI
5. RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

CAPITOLO 3 → IL GIUDICE

1. INDIPENDENZA
2. IMPARZIALITA'
3. RIMESSIONE
4. INCOMPATIBILITA'
5. ASTENSIONE
6. RICUSAZIONE
7. TIPOLOGIA DEI GIUDICI.
8. TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI – DELIBERAZIONI – POTERI GIUDICE
9. DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITA'.
10. ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE.

CAPITOLO 4 → IL PUBBLICO MINISTERO

1. FUNZIONI DEL PM.
2. AVOCAZIONE

CAPITOLO 5 → LA POLIZIA GIUDIZIARIA (55 cpp e ss)

1. UFFICIALI ED AGENTI DI P.G. → LEGITTIMAZIONE AD ATTI.

CAPITOLO 6 → L'IMPUTATO

1. REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELLA QUALITA' DI IMPUTATO (art. 60 cpp).
2. IDENTIFICAZIONE (IMPUTATO).
3. ESISTENZA IN VITA.
4. CAPACITA' PROCESSUALE.
5. I DIRITTI DELL'IMPUTATO E L'INTERROGATORIO.
6. AUTODIFESA.

CAPITOLO 7 → LA PARTE CIVILE.

1. COSTITUZIONE – REVOCA – ESCLUSIONE PARTE CIVILE.

CAPITOLO 8 → IL RESPONSABILE CIVILE ED IL CIVILMENTE OBB. PER LA PENA PECUNIARIA

CAPITOLO 9 → PERSONA OFFESA DAL REATO E GLI ENTI ESPONENZIALI.

CAPITOLO 10 → IL DIFENSORE.

CAPITOLO 11 → LE NOTIFICHE DEGLI ATTI.

1. NOTIFICHE ALL'IMPUTATO.
2. DECRETO DI IRREPERIBILITA'
3. NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO ALL'ESTERO.
4. NOTIFICAZIONI ALLE ALTRI PARTI PRIVATE.

CAPITOLO 12 e 13 → GLI ATTI e PATOLOGIE NEL PROCEDIMENTO PENALE.

1. ATTO INVALIDO.
 - (1) INAMMISSIBILITA'.
 - (2) DECADENZA.
 - (3) NULLITA'.
 - (4) INUTILIZZABILITA'.

CAPITOLO 14 → LA NOTITIA CRIMINIS.

CAPITOLO 15 → LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'.

1. QUERELA (336 e ss).
2. ISTANZA DI PROCEDIMENTO.
3. RICHIESTA DI PROCEDIMENTO.
4. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE.

CAPITOLO 16 → LA COMPETENZA.

1. COMPETENZA PER MATERIA.
2. COMPETENZA PER TERRITORIO.
3. COMPETENZA FUNZIONALE.
4. COMPETENZA PER CONNESSIONE.
5. RIUNIONE E SEPARAZIONE DEI PROCEDIMENTI.

CAPITOLO 17 → INCOMPETENZA, CONFLITTI DI COMPETENZA E DI GIURISDIZIONE, CARENZA DI ATTRIBUZIONE.

1. INCOMPETENZA.
2. CONSEGUENZE.
3. CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA.
4. CONTRASTI TRA P.M..

CAPITOLO 18 → LE INDAGINI PRELIMINARI.

1. IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI.
2. LE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA.
3. ATTIVITA' DELLA PG, RELATIVA ALL'INDAGATO.
4. PERQUISIZIONI E SEQUESTRI.
5. RESTITUZIONE E DISTRUZIONE.
6. INDAGINI PRELIMINARI DEL P.M..
7. PROCURATORE GENERALE.
8. DIRITTO DI DIFESA NELLE INDAGINI PRELIMINARI.
9. INVESTIGAZIONI DIFENSIVE.

CAPITOLO 19-23 → MISURE CAUTELARI.

1. TIPI DI MISURE CAUTELARI
2. LE MISURE PRECAUTELARI.
3. DOVERI DELLA PG

CAPITOLO 24 → REVOCA, MODIFICA, SOSTITUZIONE O ESTINZIONE DELLE MISURE COERCITIVE ED INTERDITTIVE.

1. REVOCA E SOSTITUZIONE MISURA.
2. ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI.
3. TERMINI INTERMEDI.
4. TERMINI COMPLESSIVI.
5. TERMINI FINALI.
6. LIBERAZIONE IMPUTATO.
7. I MEZZI DI IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PERSONALI.
8. RIESAME.
9. RICORSO PER CASSAZIONE.
10. APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA.
11. RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE.
12. MISURE CAUTELARI REALI.
13. MEZZI DI IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI REALI.

CAPITOLO 25 → I MEZZI DI PROVA.

1. DISCIPLINA GENERALE DELLE PROVE.
2. CHIAMATA IN CORREITA'.
3. LA TESTIMONIANZA.
4. TESTIMONIANZA INDIRETTA.
5. INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI TESTIMONE.
6. FACOLTA' DI ASTENSIONE.
7. ESAME DELLE PARTI.
8. CONFRONTI.
9. RICOGNIZIONI.
10. ESPERIMENTI GIUDIZIALI.
11. PERIZIA E CONSULENZA TECNICA.
12. I DOCUMENTI.

CAPITOLO 26 → *I MEZZI DI RICERCA DELLE PROVE.*

1. ISPEZIONE.
2. PERQUISIZIONE.
3. SEQUESTRO.
4. INTERCETTAZIONI.

CAPITOLO 27 → *L'INCIDENTE PROBATORIO.*

1. LA RICHIESTA E LA DECISIONE DEL GIUDICE.

CAPITOLO 28 → *LA CHIUSURA DELLA FASE INVESTIGATIVA.*

1. AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI.
2. ARCHIVIAZIONE.
- 2.1. NULLITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

CAPITOLO 29 → *AZIONE PENALE ED UDIENZA PRELIMINARE.*

1. SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA PRELIMINARE.
2. MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE.
3. INTEGRAZIONE DELLE INDAGINI ED INTEGRAZIONE PROBATORIA.
4. DECISIONE DEL GUP.

CAPITOLO 30 → *I PROCEDIMENTI SPECIALI.*

1. GIUDIZIO ABBREVIATO.
2. IL PATTEGGIAMENTO.
- 2.1 CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI
3. IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO.
4. IL GIUDIZIO IMMEDIATO.
5. DECRETO PENALE.

CAPITOLO 31 → *GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO.*

1. FASE DEGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO.

CAPITOLO 32 → *IL DIBATTIMENTO.*

1. ATTI INTRODUTTIVI DEL DIBATTIMENTO.
2. QUESTIONI PRELIMINARI.

CAPITOLO 33 → *L'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE.*

1. L'ESAME TESTIMONIALE.
2. ESAME DELLE PARTI PRIVATE:
3. LE LETTURE.

CAPITOLO 34 → *LA FASE DECISIONALE.*

1. MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE.
2. DECISIONE.
3. SENTENZA DI PROSCIoglIMENTO.
4. SENTENZA DI CONDANNA.

CAPITOLO 35 → *PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO.*

1. UDIENZA PRELIMINARE.
2. GIUDIZIO ORDINARIO NEL TRIBUNALE MONOCRATICO.
3. RITI SPECIALI NEL RITO MONOCRATICO.

CAPITOLO 36 → *COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE.*

1. PUBBLICO MINISTERO.
2. COMPETENZA.
3. INDAGINI.
4. IMPUGNAZIONI SENTENZE GIUDICE DI PACE.

CAPITOLO 37 → *IL PROCEDIMENTO MINORILE.*

1. LA DECISIONE.

CAPITOLO 38 → *RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.*

CAPITOLO 39 → *LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE.*

1. LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE.
2. PUBBLICO MINISTERO.
3. IMPUTATO.
4. PARTE CIVILE e altre parti.
5. FORME, TERMINI ED INAMMISSIBILITA'.
6. EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE.

CAPITOLO 40 → *L'APPELLO (593).*

1. GIUDICE COMPETENTE PER L'APPELLO.
2. APPELLO INCIDENTALE (595).
3. COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO E DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS.
4. GLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO DI APPELLO.

5. RITO CAMERALE.
6. RITO DIBATTIMENTALE.
7. LA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE.
8. LA DECISIONE IN APPELLO.

CAPITOLO 41 → *IL RICORSO PER CASSAZIONE.*

1. PROVVEDIMENTI RICORRIBILI.
2. CASI DI RICORSO.
3. SOGGETTI RICORRENTI.
4. PROCEDIMENTO.
5. SENTENZA.
6. INAMMISSIBILITA'.
7. RIGETTO DEL RICORSO.
8. RETTIFICAZIONI DI ERRORI DELLA SENTENZA IMPUGNATA.
9. ANNULLAMENTO SENZA RINVIO.
10. ANNULLAMENTO CON RINVIO.
11. RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO.

CAPITOLO 42 → *LA REVISIONE.*

CAPITOLO 43 → *LA RESCISSIONE DEL GIUDICATO.*

CAPITOLO 44 → *ERRORE GIUDIZIARIO – RESPONSABILITA' MAGISTRATI.*

CAPITOLO 45 → *L'ESECUZIONE PENALE.*

1. GIUDICATO.
2. EFFICACIA DEL GIUDICATO PENALE IN ALTRI GIUDIZI.
3. IL PROCEDIMENTO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE.
4. IL PROCEDIMENTO DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.

CAPITOLO 46 → *RAPPORTI GIURISDIZIONALI INTERNAZIONALI.*

≈

CAPITOLO 1 → *IL CODICE DI PROCEDURA PENALE*

- Nuovo codice 1988 → Vassalli → primo *corpus juris* della Repubblica , attua i principi costituzionali e principi e criteri direttivi prefissati dal legislatore delegante **ex art. 2 l. 81/1987**

Il nuovo codice, recentemente modificato dalla L. 103/2017 c.d. Riforma Orlando, ha innovato sia i riti delle aule giudiziarie sia la fase degli indagini preliminari.

Nuovi ed inediti schemi operativi per il P.M.

Diverso e assai più responsabilizzato il **ruolo del difensore**, chiamato a scelte decisionali in tema di riti **alternativi**, attraverso i quali è possibile definire anche anticipatamente la contesa giudiziaria.

Carattere **tendenzialmente accusatorio** del processo **Vassalli** e **centralità** della fase **dibattimentale**, come momento in cui si svolge l'**acquisizione** e la **valutazione** della prova.

Le **parti** sono poste tutte su un piano di potenziale **parità dialettica**.

- nella fase **pre-processuale**, la figura predominante è il **P.M.**
egli è il *dominus* dell'azione penale → ma quando si devono compiere **atti che toccano l'individuo**, la sua preminenza scompare a seguito dell'intervento del **G.I.P.**

1. CARATTERI GENERALI DEL PROCESSO

- **Strumentalità** → funzione **subordinata** del diritto processuale rispetto al corrispondente diritto sostanziale
- **Formalità** → riguarda il modo d'essere, la ritualità, le formule attraverso cui le **attività** si manifestano
- **Giurisdizionalità** → si riferisce alla presenza nel processo di un **organo obiettivo** ed imparziale con poteri di decidere e giudicare.

2. STRUMENTALITA'

- **nulla poena sine Iudicio**

Caso **illecito civile** → l'autore può sottrarsi al giudizio civile pagando o restituendo la somma dovuta

Nel procedimento penale, alle parti **non** è dato **accordarsi** sulla sussistenza dell'illecito penale e sulla sanzione consequenziale

Lo strumento del processo può non pervenire mai al giudizio di merito e quindi all'applicazione della norma penale se :

1. vi sono ragioni di indole processuale (come ad es. difetto di condizioni di procedibilità, anche a norma del novellato art. 131-bis del c.p. per particolare tenuità del fatto, così come previsto dal d.lgs n. 28/2015)
2. vi sono eventi di natura sostanziali (come ad es. cause estintive del reato)

3. FORMALITA' DEL PROCESSO PENALE

Il processo penale in passato era molto rigoroso nelle forme.

Oggi tale **rigidità è svanita** eccezion fatta per l'esigenza del rispetto di alcune formalità processuali quali :

- Nullità
- Inutilizzabilità
- Decadenza
- Inammissibilità

ESEMPIO → ex art. 568 co. 5, l'**esercizio del diritto di impugnazione** è **ammissibile**, indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha formulata e dalla competenza o meno del giudice innanzi cui è proposta:

- **DUNQUE** → si riconosce valido come appello, un'impugnazione formulata con ricorso per cassazione e viceversa.

4. GIURISDIZIONALITA' DEL PROCESSO PENALE

- esercizio della giurisdizione , è una delle tre funzioni principali dello Stato (al pari di quella legislativa e amministrativa)
- La **giurisdizione** può essere definita come “ la potestà dello Stato volta a garantire la **concreta applicazione delle norme dell'ordinamento attraverso l'opera di un giudice**”.
- La **giurisdizione penale** ha per oggetto l'eventuale accertamento della responsabilità per la commissione di un fatto di reato e la conseguente applicazione delle sanzioni penali

Ex art. 1 c.p.p. , ➔ La **giurisdizione penale è esercitata dai giudici , previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario.**

- sono previsti casi di giurisdizione speciale, quali es. il trib. militare e la Corte Costituzionale.

+ + + l'esercizio della funzione giurisdizionale è presidiata da garanzie costituzionali + + +
➔ tutela dell'imparzialità del giudice, e garanzie imputato e altre parti processuali ⬅

101 ➔ La giustizia è **amministrata** in nome del popolo italiano, da **giudici soggetti** solo alla legge

104 ➔ la **magistratura** costituisce un ordine **autonomo** e indipendente

25 ➔ Nessuno può essere distolto dal giudice naturale **precostituito** per legge

102 co. 2 ➔ è vietata l'istituzione di giudici **straordinari**

13 ➔ la **libertà personale è inviolabile** e può essere limitata solo per ordine motivato della autorità giudiziaria

24 ➔ la **difesa** è un **diritto inviolabile** in ogni stato e grado del procedimento

111 ➔ la giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge.

Il giudice pertanto è un soggetto imparziale, obiettivo ed indipendente, titolare di molteplici poteri.

- la presenza del **giudice** nelle **indagini preliminari** è tendenzialmente **esclusa**
- la conduzione delle **investigazioni** compete esclusivamente al **PM** e alla **PG** su delega del PM;
- Il GIP, interviene per **controllare** le investigazioni allorché queste interferiscono con beni **costituzionalmente** tutelati

5. I SISTEMI PROCESSUALI

Sistema accusatorio e sistema inquisitorio.

- **sistema accusatorio**

- in tale rito il processo corrisponde all'ideale configurazione del **triangolo ➔** giudice al vertice e ai due lati accusa e difesa, in posizione contrapposta, su un **piano paritario di facoltà e di diritti**
- processo è essenzialmente **pubblico**. Non è prevista alcuna inquisizione segreta
- il processo si svolge dinanzi ad un **giudice, arbitro ed imparziale** che vigila sul rispetto delle regole processuali
- la decisione del giudice si fonda sulle **prove fornite dalle parti nel dibattimento**
- l'accusato ha diritto di sindacare le prove nel momento della loro acquisizione in dibattimento, soprattutto mediante il c.d. **contro-interrogatorio**.

- **sistema inquisitorio**

- il giudice, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, deve prosciogliere l'imputato con la formula più favorevole, **se dagli atti appare evidente** che il fatto non sussiste, non costituisce reato o non lo ha commesso

se vi è una causa di estinzione del reato, ma anche una prova contraddittoria od insufficiente per l'assoluzione a formula piena, nella confusione giurisprudenziale **le SS.UU. nel 2009**, hanno chiarito che la prova deve essere chiara e **non contraddittoria**.

Va pronunciata declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p., per tutti quei reati, investiti dalla recente **depenalizzazione** operata dai d.lgs nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, per i quali è stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore del decreto.

In tal senso, stabilisce il decreto, **va pronunciata sentenza inappellabile** perché il **fatto non è previsto dalla legge come reato**.

10. ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

Entro e non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, nei casi di reati procedibili a querela soggetta a remissione, escluso il reato di cui all'art. 612-bis (atti persecutori), **il giudice dichiara estinto il reato** se l'imputato ha riparato interamente il danno cagionato e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose.

Tale disciplina è prevista dall'art. 162-ter del c.p., inserito dalla c.d. riforma Orlando con L. 103/2017, e ulteriormente modificata dalla L. n. 172/ 2017.

Il giudice, prima di dichiarare estinto il reato, ha l'obbligo di sentire le parti e la persona offesa.

Il risarcimento del danno **può essere riconosciuto** anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato **e non accettata dalla persona offesa**, ove il giudice riconosca la **congruità della somma offerta** a tale titolo.

Se l'imputato, entro il termine previsto per l'apertura del dibattimento, dimostra di non aver potuto adempiere, per **fatto a lui non addebitabile**:

➔ può chiedere al giudice la **fissazione di un ulteriore termine**, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

Il giudice, se accoglie la richiesta, **ordina la sospensione del processo** e fissa la successiva udienza alla **scadenza del termine stabilito** e comunque non oltre 90 giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni.

Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Il giudice dichiara **l'estinzione** del reato, **all'esito positivo delle condotte riparatorie**.

Per quanto concerne i **processi in corso** alla data in vigore della L. 103/17, il legislatore ha chiarito che ➔ il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute **oltre il termine** della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

- **L'imputato**, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un

- b. per **i servizi di P.G.**, non sussiste né la diretta dipendenza, né una funzione di autorizzazione del magistrato in ordine alla destinazione ad altre attività

1. UFFICIALI ED AGENTI DI P.G. → LEGITTIMAZIONE AD ATTI.

- L'art. 57 cpp, attribuisce la **qualifica di ufficiale** di PG, anche ai sottufficiali di CC, GDF...

Ha rilevanza la **diversa** qualifica di **ufficiale** o **agente** di PG.

- è affidata agli ufficiali una **funzione di controllo** di legalità su alcuni atti compiuti dagli agenti di P.G.

per alcuni atti, sono **legittimati solo gli ufficiali, di propria iniziativa**

- **sequestro preventivo** di cose pertinenti al reato
- assunzione di **sommario informazioni dell'indagato** o di persona imputata in procedimento connesso o collegato
- **perquisizioni** personali e locali
- **sequestro** corpo del reato

per altri atti, sono **legittimati i soli ufficiali di P.G.**, in ipotesi di **delega** da parte dell'autorità giudiz.

- **ispezioni di luoghi**, cose o persone
- **sequestro di corrispondenza** presso gli uffici postali
- **sequestro di documenti**, titoli, valori e somme presso **banche**
- **intercettazioni** di conversazioni o comunicazioni.

Vi sono infine degli atti, per i quali sono **legittimati anche gli agenti di P.G.**, **anche di propria iniziativa**:

- **informativa di reato** al PM (347)
- **Identificazione** indagato
- **Ricezione** passiva di **dichiarazioni spontanee** dell'indagato
- Assunzione di **sommario informazioni** dalle **persone informate sui fatti**
- **Arresto in flagranza** di reato, sia facoltativo, che obbligatorio
- **Perquisizioni**, accertamenti su luoghi o persone, **nei casi di particolare necessità e urgenza**.

Atti eseguibili sia da **ufficiali** che da **agenti di PG**, **in caso di delega** dell'A.G.:

- ♦ **esecuzione delle ordinanze** del GIP o del giudice competente per il processo in materia di **misure cautelari** comportanti la **custodia cautelare** o **altre misure coercitive**

La funzione della P.G., si estrinseca :

- sia negli **atti espressamente contemplati** (c.d. **atti tipici**, artt. Da 244 a 271, quali ispezioni, perquisizioni ecc..)
- sia in qualsiasi **atto tendente a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole**.

Nelle indagini preliminari, si acquisiscono solo fonti di prova, da trasformare poi in dibattimento in prove.

(4) INUTILIZZABILITA'.

- è un'invalidità che colpisce il valore probatorio di un atto.
- Il giudice **non può basarsi** sull'atto inutilizzabile per emettere una decisione.

L'inutilizzabilità è **assoluta**:

→ quando il giudice non può basarsi su di esso per emettere un **qualsiasi provvedimento**.

L'inutilizzabilità è **relativa**:

→ quando la legge indica **le persone** nei confronti delle quali non può essere utilizzato un determinato atto.

Atto abnorme:

- Vizio non codificato, ma frutto di elaborazione dottrina e giurisprudenziale.

È **abnorme** quel provvedimento :

- che per singolarità e **stranezza del contenuto, risulti avulso** dall'intero ordinamento processuale
- che pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, **si espliciti al di fuori dei casi consentiti** e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite

esempi di atti abnormi:

- *sentenza di incompetenza emessa dal GIP a fronte di una richiesta di archiviazione*
- *sentenza del giudice incompetente, che ha trasmesso gli atti al giudice competente , anziché al PM*

avverso il provvedimento abnorme è **possibile** proporre **ricorso per cassazione**.

CAPITOLO 14 → LA NOTITIA CRIMINIS.

Il PM, **quando riceve una notitia criminis** :

- **deve iscrivere** immediatamente nell'apposito **Registro delle notizie di reato** (ex 335 cpp)

Nel Registro delle notizie di reato **va annotato**:

- (a) il **nome** dell'indagato
- (b) eventuali **modificazioni** del fatto per cui si procede

L'annotazione ha funzione di **trasparenza** dell'attività di indagine preliminare.

- Inoltre determina il **termine** di durata delle indagini .

La prima fonte da cui si attinge la notitia criminis → è **l'informativa della P.G.**

Informativa PG è una specie qualificata di **denuncia proveniente da pubblici ufficiali qualificati**.

- Devono essere riferiti:
 - o **Elementi essenziali del fatto**
 - o **Risultanze raccolte**
 - o **Attività compiute** con indicazioni delle fonti di prova e dei soggetti utili alle indagini.

Il difensore può:

- accedere **luoghi** e visionare cose
- accedere a **luoghi privati** previa autorizzazione di chi ne ha accesso, e in difetto, con l'autorizzazione del giudice
- compiere **accertamenti tecnici non ripetibili**, previo avviso al PM
- **colloqui** → non si redige alcuna documentazione
- **dichiarazione** → atto scritto autenticato dal difensore contenente informazioni da chi le rende
- **assunzione di informazioni** → colloquio documentato in cui il soggetto risponde alle domande del difensore
 - o se la persona è **detenuta**, l'accesso al luogo di custodia deve essere autorizzato dal giudice.
 - o Se la persona è **indagata** o imputata nello stesso procedimento → è necessaria la presenza del suo difensore che deve essere avvisato almeno 24 ore prima



Se il soggetto si avvale della **facoltà di non rispondere** → il difensore può chiedere che l'audizione sia disposta dal PM o può richiedere un incidente probatorio.

Gli atti costituenti l'attività investigativa del difensore, confluiscono nel **fascicolo del difensore**.

Tale fascicolo può essere presentato :

Al GIP o GUP, prima che adotti una decisione

Al giudice, indipendentemente se debba o meno prendere una decisione, ma affinché ne tenga conto nell'eventualità dovesse prenderla.

al PM, perché ne tenga conto delle sue determinazioni.

Alla conclusione delle Indagini → **il fascicolo del difensore viene inserito in quello del P.M.**

CAPITOLO 19-23 → MISURE CAUTELARI.

Le misure cautelari sono quei **provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi**, **finalizzati** ad evitare che il trascorrere del **tempo** possa provocare :

- 1) il **pericolo** per l'**accertamento del reato**
- 2) il **pericolo** per l'**esecuzione della sentenza**
- 3) pericolo che **si aggravino le conseguenze del reato**.

Le **misure cautelari** comportano la **limitazione** di alcune libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione

Caratteristiche misure cautelari :

strumentalità

- strumentale rispetto al procedimento penale.

Decisione **entro 30 giorni** , ma non ci sono conseguenze.

- **inammissibilità**
- **rigetto**
- **accoglimento**

giudicato cautelare :

se l'ordinanza, viene confermata nei successivi gradi di giudizio, **non può più essere revocata dal giudice** , a meno che non sopraggiungano fatti nuovi e diversi da quelli valutati in sede di impugnazione.

La Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. (**Cass., Sez. Un., c.c. 21 dicembre 2017**), ha stabilito che a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui **si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione**, tale esclusione si estende anche in materia di misure cautelari».

La Suprema Corte ha difatti chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere personalmente sottoscritto, a pena di inammissibilità, **da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione**.

10. APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA.

- ipotesi in cui l'indagato sia **infermo di mente** / ubriaco abituale o dedito a sostanze stupefacenti.
- necessario disporre il **ricovero in ospedale psichiatrico** o casa di cura e di custodia.
- il giudice prima di disporre la misura **deve procedere all'interrogatorio** della persona.
- se non è possibile, entro **5 giorni dall'inizio dell'esecuzione**

il giudice deve **procedere ad accertamenti** nei termini stabiliti.

11. RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE.

L'**Ingiusta detenzione** può risultare da situazione di carattere **sostanziale** o **formale**.

(o)**ingiustizia di carattere sostanziale:**

chi ha sofferto della custodia è stato prosciolto con decisione irrevocabile perché :

- **il fatto non sussiste**
- **per non aver commesso il fatto**
- **perché il fatto non costituisce reato**
- **non è previsto dalla legge come reato**

Sempre che l'imputato non vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave.

(o)**ingiustizia di carattere formale :**

si fa riferimento alla sola **illegittimità del provvedimento di custodia**, prescindendo dal risultato finale di proscioglimento o di condanna dell'imputato.

Risarcimento spetta anche a quelle persone nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o provvedimento archiviazione.

- **termine massimo per la domanda**, previsto a pena di inammissibilità , è di **2 anni** , dal giorno in cui la **sentenza** è diventata **irrevocabile**.

Nel corso delle indagini preliminari, alla **revoca del sequestro può provvedere il PM** con decreto **motivato** che va **notificato a tutti i soggetti** legittimati a proporre impugnazione.

Se il PM, ritiene **di non dovere accettare** la richiesta di revoca proposta da un soggetto legittimato, deve, **non oltre il giorno successivo**, depositare in segreteria del giudice perché provveda.

Il **sequestro preventivo** si può trasformare in **sequestro probatorio** nel caso in cui il giudice ravvisa un interesse ai fini della prova.

13. MEZZI DI IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI REALI.

Riesame – appello – cassazione.

Riesame e ricorso per cassazione → costituiscono strumenti generali di controllo **per tutti gli atti di sequestro.**

Appello → è previsto **solo per i provvedimenti riguardanti il sequestro preventivo** nei casi in cui non è applicabile il **riesame.**

CAPITOLO 25 → I MEZZI DI PROVA.

- Attraverso **i mezzi di prova**, il giudice acquisisce direttamente innanzi a sé gli elementi **di convincimento**: le prove.

- I **mezzi di ricerca della prova** invece, **veicolano** innanzi al giudice le **fonti** del suo convincimento che preesistono e che quasi sempre sono acquisite nelle indagini preliminari.

La prova **generica →** è quella in grado di dimostrare la sussistenza del fatto di reato

La prova **specificata →** è quella che consente di attribuire il fatto ad un determinato autore.

1. DISCIPLINA GENERALE DELLE PROVE.

La disciplina generale in tema di prove è contenuta negli artt. 187 e ss del cpp.
(187-193)

187 cpp :

- ⇒ - **tale articolo, disciplina l'oggetto della prova → :**
che individua nei **fatti**, che attengono :
- **all'imputazione** contestata,
 - alla **punibilità** ,
 - alla **determinazione della pena**,
 - **all'applicazione delle misure di sicurezza**,
 - alla **responsabilità civile**
 - **all'applicazione delle norme processuali.**

Sarà compito del giudice, non ammettere prove richieste dalle parti che esulano dal suddetto oggetto.

188 cpp:

- ⇒ - **libertà morale**
non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonee ad **influire sulla libertà di autodeterminazione** della persona

- ✓ In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a **esercitare l'azione penale** o a **richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi** dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis.

Nel caso di notizie di reato che rendono particolarmente **complesse le investigazioni** :

- ⇒ il pubblico ministero, può, prima della scadenza, presentare **richiesta di proroga** al procuratore generale presso la corte di appello, il quale può prorogare, con decreto motivato, il termine **per non più di tre mesi**, dandone notizia al procuratore della Repubblica.

La parte offesa dal reato, può, qualora non vi sia pregiudizio del segreto investigativo, **decorsi sei mesi** dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, **chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.**

1. AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI.

La l. 479/99, ha introdotto l'**art. 415 bis**.

È fatto **obbligo al PM**, al **termine delle indagini preliminari** e prima di esercitare l'azione penale, di **notificare all'indagato ed al difensore**, un **avviso** contenente:

- l'enunciazione del fatto per cui si procede
- la **data** e il **luogo** del **reato commesso**
- nonché , l'informazione che gli **atti di indagine sono depositati** presso la segreteria del PM.

A seguito della notifica **l'indagato ha diritto di** :

- **estrarre copia** degli atti
- Chiedere di essere sottoposto ad **interrogatorio**
- **Presentare memorie** e documentazione
- Chiedere al PM lo svolgimento di **ulteriori indagini** (in questo caso devono essere svolte entro 30 gg)

2. ARCHIVIAZIONE.

L'**archiviazione** viene chiesta :

- (a) *notitia criminis* infondata
- (b) **fonti di prova sono insufficienti o contraddittori**

L'**archiviazione** , così come l'esercizio dell'azione penale, sono assoggettati alla verifica e al vaglio del giudice.

- al PM spetta solo un **potere di richiesta**

L'art. 411 c.p.p. così come modificato dal d.lgs. 28 del 2015, ha specificamente previsto **che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita' del fatto.**

Il GIP si pronuncia sulla richiesta di archiviazione, con decreto motivato.

La parte offesa può formulare **entro 20 giorni** (10 prima della riforma operata dalla L 23/06/2017, n. 103), **opposizione** all'accoglimento della richiesta, indicando a pena di inammissibilità **investigazioni suppletive** da svolgere ed indicando all'uopo i relativi **elementi di prova**.

- 3) **imputazione**
- 4) indicazione sommaria **fonti di prova**
- 5) indicazione **giudice competente** con la determinazione di giorno ed ora dell'udienza dibattimentale.

A seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, il GUP, in contraddittorio tra le parti, deve **formare il fascicolo del dibattimento**, nel quale devono confluire **solamente gli atti previsti dall'art. 431 cpp**, tra cui gli atti irripetibili.

Con **l'accordo tra le parti**, possono anche confluire atti non compresi nell'elencazione del 431, nonché gli atti di investigazioni difensive.

Si forma così il c.d. **doppio fascicolo**:

- **quello del dibattimento** ex art. 431
- **quello del pm**, ove è allegato il fascicolo del difensore, dove rimangono conservati tutti gli atti delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare.

CAPITOLO 30 → I PROCEDIMENTI SPECIALI.

Iter ordinario svolgimento del processo:

INDAGINI PRELIMINARI – UDIENZA PRELIMINARE – DIBATTIMENTO

Sono previste **semplificazioni**.

→ Reati **competenza giudice monocratico**, *manca udienza preliminare* (550 cpp)

→ **procedimenti speciali**, 438 e ss.

Nel giudizio **immediato** e giudizio **direttissimo** → **assenza udienza preliminare**, giustificata dalla superfluità di tale filtro.

Giudizio abbreviato, applicazione di pena su richiesta delle parti e giudizio per decreto (definiti riti premiali) → **non si fa luogo al dibattimento**.

- con il consenso dell'imputato si evita il dibattimento, con evidente deflazione del carico giudiziario e recupero dell'efficienza processuale.
- L'imputato viene remunerato, in caso di condanna, con uno **sconto di pena**.

A. In caso di condanna in giudizio abbreviato, la pena inflitta è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto

Sono **inquisitori**, perché **l'imputato rinuncia all'acquisizione delle prove** nella dialettica del dibattimento, sottoponendosi al giudizio sulla base degli atti delle indagini.

Vi sono delle **limitazioni** alla possibilità di appello, ma mai per il ricorso per cassazione (111 co. 7).

Spetta al **PM**, l'iniziativa per :

- **Giudizio immediato**
- **Giudizio direttissimo**
- **Giudizio per decreto**

Spetta **all'imputato** l'iniziativa per :

- **Giudizio abbreviato**
- **Giudizio immediato**

Accordo tra PM e IMPUTATO, nel caso di patteggiamento.

- Sulla correttezza della scelta del rito, vigila il giudice.

Sul piano sostanziale, il legislatore, ha preferito dare più rilievo alla **funzione rieducativa della pena** e la **reintegrazione dell'offesa**.

La pena non può tuttavia, essere sospesa.

La giurisdizione del giudice di pace può essere così sintetizzata:

(o) sul **piano sostanziale**:

- **scompare la pena detentiva**
- per i reati di maggiore gravità, sono previste sanzioni della **permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità**
- **esclusa l'applicabilità della sospensione condizionale della pena**

(o) sul **piano processuale**:

- **non è prevista la figura del GIP**
- per i reati procedibili a querela, **la persona offesa può chiedere al giudice la citazione a giudizio** della persona alla quale è attribuito il reato
- fase di giudizio è caratterizzata dalla massima semplificazione e dalla garanzia del contraddittorio

1. PUBBLICO MINISTERO.

Le funzioni di PM, possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

(o) **nell'udienza dibattimentale**:

- **da uditori giudiziari**
- **da vice procuratori onorari addetti all'ufficio**
- **da personale che ha svolto funzioni di ufficiale di P.G.**
- **laureati in giurisprudenza** che frequentano il 2° anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.

(o) per gli atti relativi **alla chiusura delle indagini preliminari** o nei **procedimenti in camera di consiglio** → **solo da vice procuratori onorari addetti all'ufficio**.

2. COMPETENZA.

L'art. 4 del d.lgs 274/2000 prevede che il giudice di pace è competente per taluni reati (Delitti o contravvenzioni) **previsti dal codice penale** (es. percosse, lesioni personali diffamazione...somministrazione di bevande alcoliche ai minori, violazione obbligo scolastico...)

E di alcuni delitti e contravvenzioni previsti **da alcune leggi speciali**.

Competenza per territorio → **luogo di consumazione** del reato.

3. INDAGINI.

La PG, acquisita la notizia di reato, **compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine** necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole.

Poi , **riferisce al PM con una relazione** scritta entro il termine di **4 mesi**, indicando il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

L'imputato può **togliere efficacia all'impugnazione** proposta dal suo difensore.

4. PARTE CIVILE e altre parti.

Parte civile può proporre impugnazione (Solo statuizioni civili) , sia in caso di condanna che di proscioglimento, ma limitatamente ai capi della sentenza che riguardano **l'azione civile**.

- per quanto attiene ai **capi penali** della sentenza, la parte civile non è legittimata all'impugnazione.
- Può **sollecitare** il **PM** con una richiesta motivata. (*Se il PM non intende impugnare deve notificare le sue ragioni al richiedente*)

Difensore della parte civile può autonomamente proporre impugnazione, sebbene nella procura speciale non si faccia espresso riferimento a tale potere.

Responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria → possono proporre impugnazioni **sia** per le **statuizioni civili** che per quelli **penali**.

- ⇒ **tranne** nel caso in cui l'imputato sia stato condannato, ma responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria siano stati prosciolti dalla responsabilità civile.

Persona offesa ed enti esponenziali non possono impugnare la sentenza. Tuttalpiù possono sollecitare il PM a farlo.

Il **querelante**, se condannato alle spese per assoluzione dell'imputato , può impugnare la sentenza **solo** in relazione a tale capo.

5. FORME, TERMINI ED INAMMISSIBILITA'.

Forma di presentazione :

- 1) **diretta** → nella cancelleria del giudice
- 2) **indiretta** → a mezzo posta o telegramma.
⇒ **l'atto di impugnazione va notificato** di ufficio alle altre parti, allo scopo di consentire ad esse la presentazione di un'eventuale *impugnazione incidentale*.

Contenuto dell'atto di gravame, previsto dall'art. 581 c.p.p., a pena di inammissibilità:

- (a) **capi e punti** della decisione a cui si riferisce l'impugnazione
 1. **Capi della sentenza** : sono i **provvedimenti** contenuti nella pronuncia ed emanati in relazione a ciascuna azione o ciascuna parte. (Es. pronuncia di condanna)
 2. **Punto della sentenza** : ogni **statuizione** del giudice su ciascuno degli argomenti da lui esaminati.
- (b) le **richieste** (es. assoluzione ; riduzione di pena), anche istruttorie
- (c) **motivi di doglianza**, con specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto
- (d) **L'indicazione delle prove** delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;

Termini:

il *dies a quo* decorre dal **termine previsto per giudice per il deposito della sentenza**.

L'art. 585 cpp , prevede i seguenti termini per proporre impugnazione:

In caso di **annullamento parziale**, è previsto che la Corte di Cassazione dichiari quali parti della decisione sono diventate **irrevocabili**.

Il codice prevede che la **Corte, deve dichiarare la cessazione dell'efficacia** di una **misura cautelare** in caso di annullamento della sentenza di appello.

Per quanto concerne il **giudizio di rinvio**, vanno analizzati due profili :

(1) **Individuazione del giudice** cui va rimesso il giudizio di rinvio.

Competente è il **GIP – GUP – Giudice dibattimentale di primo o di secondo grado**, ma mai lo stesso giudice persona fisica.

(2) il **procedimento in sede di rinvio**

In tale procedimento di rinvio , **non possono più rilevarsi nullità**, anche assolute, **verificatesi nei giudizi precedenti** → in quanto la sentenza della Cassazione copre il dedotto e il mero deducibile.

- le questioni di diritto, risolte dalla Corte, costituiscono principi vincolanti per le parti e per il giudice.

A. **Se il giudice non si adegua**, la decisione del giudice di rinvio diventa **impugnabile**.

La pronuncia del giudice di rinvio è assoggettabile ad appello e ricorso per cassazione, sempre con la preclusione dell'eventuale giudicato parziale formatosi e del c.d. principio di diritto affermato dalla Cassazione.

11. RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE MATERIALE O DI FATTO.

LA sentenza pronunciata dalla Corte non è impugnabile.

Tuttavia , una legge di riforma al codice , ha previsto la **possibilità** che consente alla Corte, su ricorso del procuratore generale o del condannato, **di correggere errori materiali o di fatto contenuti in suoi provvedimenti**.

L'errore di fatto deve consistere in una vera e propria **svista materiale**.

Il ricorso deve essere proposto **entro 180 giorni** dal deposito della sentenza e non sospende la sua efficacia esecutiva.

L'errore di fatto può essere rilevato dalla corte di cassazione, **d'ufficio**, entro 90 giorni dalla deliberazione.

CAPITOLO 42 → LA REVISIONE.

- **Mezzo straordinario** di impugnazione
- È idoneo a **travolgere il giudicato**.
- È **esperibile senza limiti di tempo**

Assoggettabili a revisione sono soltanto le **pronunce irrevocabili di condanna**, anche se di patteggiamento.

La **revisione della sentenza è ammessa** nei **casi** previsti dall'art. 630 e nelle ipotesi di “**nuove prove**”, che, da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto ex artt. 529-530-531 (art. 630 lett. c).

Ex 630 la revisione è ammessa :